

Di seguito le novità introdotte dalla Finanziaria 2021 relativamente ai crediti di imposta nell'ambito del programma c.d. "Transizione 4.0"

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Sono introdotte novità interessanti per i crediti d'imposta derivanti da investimenti in beni strumentali **NUOVI** effettuati dal 16.11.2020

- fino al 31.12.2022; oppure
- fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti devono riguardare:

- **beni materiali "generici"** ovvero beni (pc, mobilio, arredi ecc.), macchinari ed attrezzature NON interconnessi;
- **beni immateriali "generici"** quali ad esempio software NON necessari per l'interconnessione;
- **beni materiali "Industria 4.0"** ovvero quei macchinari e quelle attrezzature "interconnesse";
- **beni immateriali "Industria 4.0"** ovvero software legati ai beni interconnessi.

Come si vedrà in seguito, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "generici" e per i beni materiali "Industria 4.0", il periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi.

In particolare, ai fini della misura dell'agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno suddivisi gli investimenti effettuati:

- dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dall'1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni immateriali "Industria 4.0" è invece previsto, sia ai fini della misura dell'agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 - 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell'ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).

SOGGETTI BENEFICIARI e MODALITA' DI PAGAMENTO

I nuovi crediti d'imposta spettano alle **IMPRESE** residenti in Italia a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito. Per usufruire dell'agevolazione in esame è necessario rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed avere il "DURC" in regola.

Ai lavoratori autonomi/professionisti spetta solo l'agevolazione per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali "generici"**.

Il beneficio spetta a prescindere dal "come" viene pagato il bene (pagamento rateale, finanziamento, leasing ecc.); per rendere ancora più "appetibile" l'agevolazione sono intervenute importanti modifiche a favore delle imprese per quanto riguarda la legge "Sabatini".

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi**. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

- automobili;
- beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni in genere;
- beni ricompresi nei gruppi indicati nella seguente tabella.

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19-imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento	12%

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Con riferimento ai **beni materiali nuovi "Industria 4.0"** (per intenderci gli "interconnessi" per i quali era riconosciuto l'iperammortamento), il nuovo credito d'imposta spetta in misura "scalettata" in base alla seguente tabella.

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo		

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0" il nuovo credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo. Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Credito d'imposta
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
20% - limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Come si vede dalla tabella precedente per questi beni è previsto un unico periodo di riferimento per la fruizione del relativo credito d'imposta. Non essendo prevista una suddivisione dell'arco temporale di effettuazione degli investimenti, l'operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari "complessivamente" a € 1.000.000.

Altri beni - generici

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici" (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxiammortamento) il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10%	
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) - € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata o dalla data in cui è intervenuta l'interconnessione.

Per gli investimenti riguardante SOLO I BENI STRUMETALI GENERICI effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi inferiori a euro 5 milioni, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi – ad esempio futuro “bando Inail”.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per **gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”** è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE (ancora non si conoscono modalità e termini di tale comunicazione); sembra però che tale invio abbia solo finalità statistiche per cui il mancato invio di tale comunicazione non preclude la fruizione del credito di imposta;
- la predisposizione di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti, il soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Inoltre nel testo della fattura deve essere riportato il riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

Fortunatamente la mancanza di tale dicitura nel corpo della fattura non comporta la perdita dell'agevolazione; basterà trascrivere tale frase con penna indelebile sulla copia della fattura di cortesia – interpello 438 e 439 del 05.10.2020.

CESSIONE BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato.

Tale disposizione non si applica qualora i beni ceduti vengano sostituiti da nuovi beni.

CODICI TRIBUTO

INVESTIMENTI EFFETTUATI FINO AL 15/11/2020	CODICE TRIBUTO
BENI “GENERICI” (solo materiali)	6932
BENI MATERIALI INTERCONNESSI	6933
BENI IMMATERIALI “INDUSTRIA 4.0”	6934

INVESTIMENTI EFFETTUATI FINO DAL 15/11/2020 al 31/12/2021	CODICE TRIBUTO
BENI "GENERICI" (materiali ed immateriali)	6935
BENI MATERIALI INTERCONNESSI	6936
BENI IMMATERIALI "INDUSTRIA 4.0"	6937

In ogni caso nel campo **"anno di riferimento"** del modello F24 andrà indicato l'anno di entrata in funzione o di interconnessione.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È confermata la proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

La misura del credito spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell'attività, sono stati ridefiniti come di seguito evidenziato.

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	previgente	nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni

È inoltre previsto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

BONUS FORMAZIONE 4.0

È confermato il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") sostenute fino al 31.12.2022.

È inoltre confermata l'estensione della tipologia di costi agevolabili e pertanto il credito d'imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto,

ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all'uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.